

# COMUNE DI BERGEGGI

Provincia di Savona

## REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

(approvato con delibera consiliare n. 10 del 30/03/200,1 esecutiva ai sensi di legge)

### I N D I C E

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI .....	1
Art. 1. Disciplina della polizia urbana .....	1
Art. 2. Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana .....	1
Art.3. Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento.....	1
CAPO II DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO .....	2
Art. 4. Inquinamento atmosferico e delle acque .....	2
Art. 5. Occupazione del suolo pubblico .....	2
Art. 6. Modalità per il carico e lo scarico delle merci.....	2
Art. 7. Scarico di rottami e di detriti .....	3
Art. 8. Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica .....	3
Art. 9. Installazione di vetrine.....	3
Art. 10. Commercio su aree pubbliche .....	3
Art. 11. Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche.....	4
Art. 12. Installazione di chioschi ed edicole .....	4
Art. 13. Divieto di giochi sul suolo pubblico.....	4
CAPO III NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI.....	4
Art. 14. Disposizioni di carattere generale .....	4
Art. 15. Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche.....	5
Art. 16 Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi.....	5
Art. 17. Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale.....	5
Art. 18. Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe .....	5
Art. 19. Trasporto di materiale di facile dispersione.....	6
Art. 20. Sgombro della neve .....	6
Art. 21. Divieto di lavaggio e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche .....	6
Art. 22. Divieto dell'esercizio di attività artigianale ed industrie su aree pubbliche.....	7
Art. 23. Pulizia delle vetrine .....	7
Art. 24. Disposizioni riguardanti gli animali .....	7
Art. 25. Divieto di getto di opuscoli o foglietti.....	7
Art. 26. Divieto di segatura e spaccatura della legna.....	8
CAPO IV DECORO DEI CENTRI ABITATI .....	8
Art. 27. Manutenzione degli edifici .....	8
Art. 28. Collocamento di cartelli ed iscrizioni .....	8
Art. 29. Ornamento esterno ai fabbricati.....	9
Art. 30. Depositi in proprietà privata .....	9
Art. 31. Lavatura ed esposizione di biancheria e panni .....	9

Art. 32. Spolveramento di panni e tappeti .....	9
Art. 33. Bagni.....	10
Art. 34. Bestie macellate e trasporto carni .....	10
Art. 35. Pattumiere e recipienti con rifiuti .....	10
Art. 36 Viali e giardini pubblici .....	10
Art. 37. Vasche e fontane.....	11
Art. 38. Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità.....	11
Art. 39. Campeggio.....	11
Art. 40. Recinzioni di terreni confinanti con il suolo pubblico.....	11
<b>CAPO V QUIETE PUBBLICA .....</b>	<b>12</b>
ART. 41. Inquinamento acustico .....	12
Art. 42. Esercizio dei mestieri, arti ed industrie.....	12
Art. 43. Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti.....	13
Art. 44. Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni .....	13
Art. 45. Rumori nei locali pubblici e privati .....	13
Art. 46. Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie.....	13
Art. 47 Detenzione di cani o di altri animali nelle abitazioni .....	14
Art. 48. Sale da ballo, cinema e ritrovi .....	14
Art. 49. Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili.....	14
<b>CAPO VI NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI .....</b>	<b>14</b>
Art. 50. Disposizioni generali contro gli incendi .....	14
Art. 51. Abbruciamento stoppie, sterpaglie, residui di lavorazione o potatura, ecc. ....	15
Art. 52. Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili.....	15
Art. 53. Requisiti dei depositi e dei locali di vendita dei combustibili .....	16
Art. 54. Detenzione dei combustibili in case di abitazione o altri edifici.....	16
Art. 55. Accatastamento di legno o altro materiale infiammabile nei cortili o scantinati .....	17
Art. 56. Fucine e forni.....	17
Art. 57. Uso di fiamma libera .....	18
Art. 58. Accensioni di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali .....	18
Art. 59. Potatura e sfoltitura di alberi e fronde .....	18
Art. 60. Animali pericolosi- cani .....	18
Art. 61. Scalpellamento di vie o piazze .....	19
Art. 62. Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda degli edifici.....	19
Art.63 Manutenzione di aree di pubblico transito.....	19
Art. 64. Segnalazione e riparazione di opere in costruzione.....	20
Art. 65. Materiale di demolizione .....	20
Art. 66. Ripari ai pozzi, cisterne e simili .....	20
Art. 67. Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi .....	20
<b>CAPO VII DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI.....</b>	<b>21</b>
Art. 68. Orari degli esercizi.....	21
Art. 69. Pesatura delle merci – disciplina degli involucri.....	21
Art. 70. Vendita e scorta delle merci .....	21
Art. 71. Vendita del pane .....	21
Art. 72. Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi. Surrogati .....	21
Art. 73. Tabella per la vendita del combustibile.....	21
Art.74. Requisiti dei locali di vendita .....	22
Art. 75. Apertura o trasferimenti di esercizi commerciali .....	22
<b>CAPO VIII DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE .....</b>	<b>22</b>
Art. 76. Esercizio del commercio su aree pubbliche.....	22

Art. 77. Preavviso di cessazione di servizio.....	22
Art. 78. Trasporto delle merci destinate ai luoghi di vendita.....	22
Art. 79. Vendita e somministrazione di generi alimentari su aree pubbliche .....	22
<b>CAPO IX DISPOSIZIONE PER MESTIERI GIROVAGHI .....</b>	<b>23</b>
Art. 80. Esercizio di mestieri girovaghi .....	23
Art. 81. Esercizio di guide pubbliche.....	23
<b>CAPO X MANIFESTAZIONI CON CORTEI.....</b>	<b>23</b>
Art. 82. Cortei funebri.....	23
Art. 83. Processioni – Manifestazioni.....	24
<b>CAPO XI SANZIONI .....</b>	<b>24</b>
Art. 84. Accertamento delle violazioni e sanzioni .....	24
Art. 85. Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio .....	24
Art. 86. Sequestro e custodia di cose .....	25
Art. 87. Sospensione delle licenze .....	25
<b>CAPO XII DISPOSIZIONI TRANSITORIE .....</b>	<b>25</b>
ART. 88. Entrata in vigore.....	25

## **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1. Disciplina della polizia urbana**

La polizia urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti.

Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento della via cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività e il comportamento dei cittadini.

Le norme del regolamento di polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

### **Art. 2. Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana**

Al servizio di polizia urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Municipale e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P., nell'ambito delle rispettive mansioni.

Gli appartenenti alla Polizia Municipale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'autorità giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

### **Art.3. Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento**

Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:

- a) personalmente al titolare
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed
- d) occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;

- e) con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile e i benefici concessi;
- f) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.

Le domande di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli del presente regolamento, dovranno essere in regola con la vigente normativa in materia di bollo.

## **CAPO II**

### **DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO**

#### **Art. 4.**

#### **Inquinamento atmosferico e delle acque**

La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e delle acque è disciplinata oltre che dal vigente T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 (art. 202, 216, 218, 227) dalle particolari norme legislative vigenti in materia, nonché da quelle del regolamento comunale d'igiene.

#### **Art. 5.**

#### **Occupazione del suolo pubblico**

Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinata dall'apposito regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e le violazioni relative sanzionate ai sensi degli art.84 e 85 del presente regolamento.

#### **Art. 6.**

#### **Modalità per il carico e lo scarico delle merci**

Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità e ove tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico occorre ottenere uno speciale permesso dell'Autorità Comunale, la quale può subordinare la concessione alla osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno o imbrattamento al suolo pubblico.

In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazione predette.

In ogni caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempimenti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni ai terzi.

#### **Art. 7.**

#### **Scarico di rottami e di detriti**

È vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi designati dall'Amministrazione Comunale.

Qualsiasi trasporto attraverso le vie della città di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atti a evitare spandimento o polverio.

I depositi di materiale putrescibile devono distare almeno mt.500 da centri abitati.

#### **Art. 8.**

#### **Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica**

L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ad aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante, ornamenti o altro, può essere concessa davanti ai negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi.

Nella concessione sarà precisato il periodo della occupazione stessa.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con modalità consentite dal Codice della Strada.

L'amministrazione comunale può negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse.

I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti

#### **Art. 9.**

#### **Installazione di vetrine**

L'installazione di vetrine e simili nel suolo pubblico è sempre subordinata all'autorizzazione dell'autorità comunale.

In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine o altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a tutte loro spese, rischio e pericolo.

#### **Art. 10.**

#### **Commercio su aree pubbliche**

Il commercio su aree pubbliche è disciplinato dalla vigente normativa in materia, ed è consentito soltanto sulle aree stabilite e con i limiti e le modalità per esso stabiliti.

**Art. 11.**

**Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche**

Ferme le prescrizioni della legge di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giuochi o rappresentazioni, se non dietro autorizzazione dell'Autorità comunale, alla quale dovrà essere consegnata, a cura degli organizzatori, certificazione predisposta da tecnico iscritto ad albo professionale, circa il corretto montaggio degli stessi ed esecuzione e collaudo degli impianti elettrici.

**Art. 12.**

**Installazione di chioschi ed edicole**

La concessione per erigere sul luogo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzioni della visibilità agli incroci e curve e dovrà al riguardo, essere sempre sentito il parere del Comando di Polizia Municipale ed Ufficio Tecnico.

In ogni caso l'installazione potrà essere consentita solo nei limiti ed alle condizioni in materia previste dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione

**Art. 13.**

**Divieto di giochi sul suolo pubblico**

Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, sul suolo pubblico adibito a transito sia i veicoli che pedonali, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità e intralcio alla circolazione.

E' vietato lanciare pietre o altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano con qualsiasi altro strumento.

**CAPO III**

**NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI**

**Art. 14.**

**Disposizione di carattere generale**

Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio o anche luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso. A tale fine è proibito deporvi, o lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta, materiale di demolizione e di rifiuto, ovvero di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo

#### **Art. 15.**

#### **Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche**

E' proibito agli esercenti di caffè, bar, latterie e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi modo, di gettare, anche momentaneamente, o lasciar cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare o insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente

#### **Art. 16**

#### **Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi**

E' proibito ai venditori su aree pubbliche, ai raccoglitori e incettatori di stracci, carta e simili, di gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura

#### **Art. 17.**

#### **Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale**

Salvo quanto previsto dalla vigente normativa in materia, i portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici in vista dalla pubblica via, devono, a cura, dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, a causa di disturbo, fastidio o di impedimento.

#### **Art. 18.**

#### **Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe**

E' proibito ai titolari di negozi di vendita, esercizi pubblici, laboratori artigiani e simili esistenti al piano terreno, spargere o accumulare sulle pavimentazioni dei

portici, delle vie e delle piazze le immondizie e rifiuti provenienti dalle loro botteghe.

Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marciapiede antistante al suo esercizio.

#### **Art. 19.**

#### **Trasporto di materiale di facile dispersione**

Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terre e detriti, stramaglie, sostanze in polvere, liquidi e semi – liquidi e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.

Per sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per comodo delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico

#### **Art. 20.**

#### **Sgombro della neve**

I proprietari e i conduttori di case hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombro della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati non appena sia cessato di nevicare e di rompere e coprire con materiale adatto antisdrucchiolevole il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettare e spandervi sopra acqua che possa congelarsi.

E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dai cortili. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata ed accertata e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle piazze.

Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari di negozi di vendita, esercizi pubblici, laboratori artigiani e simili esistenti al piano terreno.

Autorizzazione del componente ufficio comunale, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.

I proprietari di animali sono tenuti all'immediata rimozione degli escrementi degli stessi che sporchino il suolo pubblico.

#### **Art. 21.**

#### **Divieto di lavaggio e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche**

È proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico il lavaggio delle vetture, autovetture, motocicli, carri e simili.

Sono, altresì, vietate in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, autoveicoli, motocicli e simili, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

#### **Art. 22.**

##### **Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industrie su aree pubbliche**

È proibito lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza preventiva e specifica autorizzazione dell'autorità competente.

#### **Art. 23.**

##### **Pulizia delle vetrine**

L'occupazione con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante i negozi per eseguire la pulizia delle vetrine è consentita, senza speciale autorizzazione, dalla chiusura serale sino alle ore 09:30 del mattino.

#### **Art. 24.**

##### **Disposizioni riguardanti gli animali**

È vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.

È vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o comunque di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali.

È vietato lasciar vagare entro l'abitato qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla, come pure tenere nei luoghi pubblici od aperti al pubblico, gli animali di cui sopra con o senza gabbione. Eventuali deroghe potranno essere concesse, dai competenti uffici comunali, che ne stabiliscono i limiti e le condizioni, limitatamente alle frazioni e borghi prevalentemente rurali.

Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del competente ufficio comunale, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.

I proprietari di animali sono tenuti all'immediata rimozione degli escrementi degli stessi che sporchino il suolo pubblico.

#### **Art. 25.**

##### **Divieto di getto di opuscoli o foglietti**

E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti.

Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate, per iscritto, dal componente ufficio comunale

#### **Art. 26.**

#### **Divieto di segatura e spaccatura della legna**

Sul suolo pubblico è vietato segare o spaccare legna.

### **CAPO IV**

### **DECORO DEI CENTRI ABITATI**

#### **Art. 27.**

#### **Manutenzione degli edifici**

I proprietari dei caseggiati devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati ogni volta ne venga riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.

E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere, di approvare visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti .

I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne.

Per la tinteggiatura e la ripulita degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.

E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con carbone o altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.

Il Comune disporrà per la immediata cancellazione a spese del trasgressore

I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza

#### **Art. 28.**

#### **Collocamento di cartelli ed iscrizioni**

Salve le norme del regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinato all'autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela della estetica cittadina, della bellezza panoramica e per rispetto all'arte ad alla storicità dei luoghi.

Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, o, comunque, in modo tale che armonizzi con il carattere artistico del fabbricato. Nei luoghi e negli edifici è vietata altresì, l'affissione di manifesti di avvisi o, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.

#### **Art. 29.**

#### **Ornamento esterno ai fabbricati**

Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.) posti sulle finestre o balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta. Nell'innaffiare i vasi di fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

#### **Art. 30.**

#### **Depositi in proprietà privata**

Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento o il deposito di qualsiasi cosa, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, nuoccia all'estetica ed al decoro della città.

#### **Art. 31.**

#### **Lavatura ed esposizione di biancheria e panni**

La lavatura della biancheria, dei panni e simili è permessa esclusivamente nei locali e recinti privati e presso i lavatoi pubblici regolarmente funzionanti.

E' vietato sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi e poggianti prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico.

#### **Art. 32.**

#### **Spolveramento di panni e tappeti**

E' vietato scuotere, spolverare e battere, dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti o altri oggetti simili.

Nei cortili ed anditi interni lo sbattere e spolverare sarà consentito dalle ore 8 sino alle ore 10 del mattino.

E' rigorosamente vietato sbattere o spazzolare tappeti, panni ad altri oggetti sui pianerottoli e lungo le scale di abitazione.

Le operazioni che sono consentite dal presente articolo dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico, né arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.

### **Art. 33.**

#### **Bagni**

Nei bagni pubblici, sui lidi della spiaggia ed in tutti i luoghi di balneazione aperti alla vista del pubblico è vietato ogni comportamento contrario alle norme stabilite, oltre che dalle leggi penali, dell'autorità comunale o marittima e rese note con appositi avvisi al pubblico.

L'autorità competente determina con speciali ordinanze i luoghi in cui è permesso bagnarsi, ponendo eventualmente divieti di circolazione con costumi succinti in determinate località.

### **Art. 34.**

#### **Bestie macellate e trasporto carni**

Salvo quanto è prescritto dalle leggi e da i regolamenti in materia igienico – sanitaria e veterinaria, è vietato esporre fuori dalle botteghe bestie macellate, interiora ed altre parti di animale.

Il trasporto delle carni macellate deve essere eseguito a mezzo di carri o recipienti coperti, autorizzati dal competente Ufficio veterinario ed in modo da evitare alla vista del pubblico oggetti, attrezzi o vestiti macchiati di sangue.

### **Art. 35.**

#### **Pattumiere e recipienti con rifiuti**

E' vietato depositare e porre in luoghi pubblici, o aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie o altri oggetti.

Per quanto concerne i principi generale, i criteri di comportamento, le modalità, l'aspetto sanzionatorio, per il conferimento dei rifiuti urbani non ingombranti, rifiuti ingombranti e pericolosi, rifiuti speciali, nonché per la raccolta differenziata, si rinvia alle norme del vigente Regolamento per la disciplina del Servizio di nettezza urbana del Comune, alle apposite ordinanze sindacali ed alle leggi vigenti in materia.

### **Art. 36**

#### **Viali e giardini pubblici**

Nei viali e giardini pubblici è vietato:

- a) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, compresi velocipedi, carretti, cavalli o altri animali eccettuati i cani, i quali, devono essere sempre tenuti a guinzaglio.

### **Art. 37.**

#### **Vasche e fontane**

È proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. È vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto, né attingerla con tubi o altri espedienti. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di animali, botti, indumenti e simili.

È altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere, con qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche.

### **Art. 38.**

#### **Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità**

È vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o delle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, delle chiese e delle abitazioni private.

È del pari vietato, in qualsiasi circostanza, salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, su i pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.

Sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico è vietato dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro e alla moralità.

### **Art. 39.**

#### **Campeggio**

In tutto il territorio del Comune ed in particolare modo nei residuati di via Aurelia e nelle zone vicine al mare, è vietato qualsiasi tipo di campeggio in assenza delle necessarie strutture igienico – sanitarie e dei servizi indispensabili.

### **Art. 40.**

#### **Recinzioni di terreni confinanti con il suolo pubblico**

I proprietari dei terreni confinanti con il suolo pubblico, nel centro urbano, dovranno recingere solidamente la proprietà privata in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre.

La stessa disposizione potrà essere estesa anche a qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario nel pubblico interesse.

La recinzione deve realizzarsi, fatte salve le autorizzazioni del caso, con muratura, cancellata o altre difese stabilmente infisse al suolo e di aspetto decoroso.

È comunque assolutamente vietato di effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.

## **CAPO V QUIETE PUBBLICA**

### **ART. 41. Inquinamento acustico**

Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico, a migliore tutela della pubblica quiete viene stabilito quanto prescritto dal presente capo.

### **Art. 42. Esercizio dei mestieri, arti ed industrie**

Chi esercita un'arte, un mestiere o industria o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete.

Salvo speciale autorizzazione del Comune, è vietato esercitare mestieri che siano causa di rumore o disturbo dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 20 alle ore 8 nel periodo 15 settembre – 15 giugno, dalle ore 13 alle ore 16 e dalle ore 19 alle ore 9 nel periodo 16 giugno – 14 settembre.

Sono altresì vietate nel periodo dal 1° luglio al 31 agosto le seguenti lavorazioni prodotte da:

- passaggio betoniere;
- esecuzione scavi, palificazioni;
- rottura con mezzi meccanici di qualsiasi natura e dimensione.

Comunque nella vicinanza di ospedali, di scuole, di istituti di educazione, chiese, uffici pubblici ecc., è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attività qualsiasi che rechino disturbo, salvo casi di necessità contingente da autorizzarsi di volta in volta.

L'amministrazione comunale può ordinare maggiori limitazioni, se i rumori o il disturbo possono recare particolare molestia.

I servizi tecnici municipali, su reclamo degli interessati o di ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i necessari provvedimenti dell'autorità comunale, perché le industrie e le attività rumorose eliminino i rumori stessi o riducano l'orario di lavoro.

Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla pubblica quiete, l'Autorità comunale può vietare l'esercizio dell'arte, dell'industria o dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco degli esercizi e mestieri stessi.

Il termine stesso potrà essere prorogato, quando sia stato disposto il trasferimento dell'azienda in altra sede.

Le norme limitatrici di cui innanzi valgono anche per coloro che esercitano mestieri o altre attività che comportino l'uso di sostanze ritenute nocive.

#### **Art. 43.**

#### **Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti**

È vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero risultino nauseanti per la comunità.

Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Comune potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione e, in caso di recidiva inosservanza, disponendo, su parere del competente ufficio sanitario, scoppi e rumori inutili.

#### **Art. 44.**

#### **Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni**

Nelle abitazioni, potranno essere usati apparecchi che producano rumore e vibrazioni di limitata entità e tali da non arrecare disturbo al vicinato.

L'autorità comunale ha la facoltà di prescrivere limitazioni nei casi particolari.

È vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rombi, scoppi e rumori inutili.

#### **Art. 45.**

#### **Rumori nei locali pubblici e privati**

Nei locali pubblici e privati, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi.

#### **Art. 46.**

#### **Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie**

Sono vietate le grida, gli schiamazzi e i canti nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte, nonché le grida e i suoni nell'interno dei pubblici locali.

### **Art. 47**

#### **Detenzione di cani o di altri animali nelle abitazioni**

È vietato nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, la quiete pubblica.

Nel caos sopraddetto, gli agenti di polizia municipale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad attenersi in futuro alle disposizioni di cui sopra e, se del caso, a ricercare ogni possibile rimedio atto ad evitare che l'animale rechi disturbo.

### **Art. 48.**

#### **Sale da ballo, cinema e ritrovi**

Le sale da ballo, il cinema e i ritrovi devono essere muniti di autorizzazione del Comune ed attivati in modo tale che i suoni non possano essere percepiti all'esterno. Qualora fossero gestiti all'aperto, l'autorità comunale, nel concedere l'autorizzazione accerta che l'attività non rechi disturbo alla quiete pubblica, impartendo e prescrivendo tutte le condizioni del caso.

### **Art. 49.**

#### **Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili**

Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili, tali apparecchi potranno essere fatti funzionare all'interno delle seguenti ore:

- a) al mattino dopo le 8 fino alle ore 13
- b) al pomeriggio dalle ore 15 fino alla chiusura.

Il suono degli apparecchi dovrà, però, essere sempre a basso volume, in modo da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini.

## **CAPO VI**

### **NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI**

### **Art. 50.**

#### **Disposizioni generali contro gli incendi**

Al fine di porre in atto forme cautelative riguardanti la prevenzione degli incendi lungo tutto il territorio comunale, è fatto obbligo a chiunque sia proprietario o possessore a qualsiasi titolo di appezzamenti di terreno confinanti con strade pubbliche, o civili abitazioni, di falciarne l'erba, di ripulirli dagli arbusti ecc., creando una fascia di isolamento priva di cespugli, rovi, sterpaglie, vegetazione erbacea secca per una larghezza di almeno 6mt. lineari dal confine di proprietà.

È fatto comunque obbligo ai sopracitati proprietari di non depositare sui propri terreni stoppie, covoni di grano, fieno imballato, residui di vegetali secchi ed ogni altro materiale facilmente combustibile per 20mt. lineari dal confine.

A chiunque non osservi le disposizioni previste dal presente articolo, oltre all'applicazione della sanzione principale, verrà notificata apposita ordinanza di pulizia terreni. In caso di inottemperanza alla stessa, si procederà alla comunicazione di avvio di procedimento per l'esecuzione da parte di ditta specializzata o personale del comune con successivo recupero delle spese a carico del trasgressore.

#### **Art. 51.**

##### **Abbruciamento stoppie, sterpaglie, residui di lavorazione o potatura, ecc.**

Per l'abbruciamento di stoppie, sterpaglie, residui di lavorazione o potatura e di altro materiale, quando consentito a distanza superiore a 50 metri dal basco, si deve adottare ogni precauzione perché il fuoco non si propaghi.

In particolare devono essere tassativamente osservate le seguenti prescrizioni:

- 1) le operazioni di accensione dei fuochi devono eseguirsi durante le prime ore del mattino e comunque devono essere sospese nei giorni ventosi;
- 2) dare comunicazione all'Ufficio di Polizia Municipale prima di procedere
- 3) il terreno su cui avviene l'abbruciamento deve essere isolato con una fascia di sicurezza priva di cespugli e vegetazione erbacea secca, è altresì consentito l'utilizzo di fusti e bidoni in materiale antincendio;
- 4) nelle immediate vicinanze della zona di abbruciamento deve essere presente una manichetta dell'acqua o altro mezzo idoneo allo spegnimento del fuoco
- 5) è consentito l'abbruciamento di piccole quantità di materiale vegetale alla volta, in modo tale da produrre minore quantità possibile di fumo ed evitare comunque che lo stesso rechi disturbo a terzi o pericolo per la sicurezza della circolazione stradale;
- 6) in ogni caso deve essere sempre presente nelle immediate vicinanze della zona in cui avviene l'abbruciamento, persona addetta al controllo delle operazioni in grado di intervenire prontamente

#### **Art. 52.**

##### **Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili**

Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti, senza autorizzazione dell'autorità comunale.

Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed oli combustibili, anche il legname in opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili

vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.

La licenza potrà essere negata, quando dagli accertamenti dell'Ufficio tecnico comunale, non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza, e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

### **Art. 53.**

#### **Requisiti dei depositi e dei locali di vendita dei combustibili**

I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili, solidi, liquidi o gassosi devono essere a piano terreno, con ingresso nella pubblica via o cortile. Di norma, i depositi e magazzini di capienza superiore ai 1000 mc. dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.

Per depositi e magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche nell'interno dell'abitato se i locali siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre e coperti da volta reale, con pareti e soffitta di strutture incombustibile, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti.

Le aperture di comunicazione con i locali di abitazione e con la gabbia delle scale devono essere convenientemente aperte.

### **Art. 54.**

#### **Detenzione dei combustibili in case di abitazione o altri edifici**

Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione. È vietato costruirvi ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.

Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti e vetri di reticolati in ferro e maglia fitta, così da impedire il gettito di incentivi infiammabili. Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.

Nelle gabbie di scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolano il passaggio delle persone.

Come norma di prevenzione antincendio dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- a) le bombole di gas d'uso domestico dovranno essere installate all'esterno dei locali ove trovasi l'apparecchio di utilizzazione e contenute in nicchie non comunicanti con l'interno del locale ed areate verso l'esterno;
- b) le tubazioni fisse in metallo, nell'attraversamento delle murature dovranno essere protette con guaina metallica aperta verso l'esterno o chiusa ermeticamente verso l'interno
- c) le tubazioni dovranno essere munite di rubinetti di intercettazione del flusso ed aver giunto flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore, realizzati con materiale resistente all'usura e all'azione del gas di produzione chimica. Le aggiunzioni del tubo flessibile sia alla tubazione sia all'apparecchio utilizzatore, dovranno essere eseguite con accuratezza in modo da evitare cattive giunte, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso;
- d) per evitare la fuoriuscita del gas, di petroli liquefatti, in caso di spegnimento della fiamma, dovranno essere applicati adatti dispositivi di sicurezza che interrompono il flusso del gas.

Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi delle leggi e disposizioni in vigore, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Per tali impianti dovrà essere rilasciato il "certificato di prevenzione incendi"

#### **Art. 55.**

##### **Accatastamento di legno o altro materiale infiammabile nei cortili o scantinati**

È vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legno, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, l'ufficio competente riterrà di dover prescrivere.

È pure vietato costituire depositi di materiali infiammabili negli scantinati.

#### **Art. 56.**

##### **Fucine e forni**

Non si possono attivare forni o fucine senza autorizzazione del comune, caso per caso, saranno stabilite le precauzioni e le previdenze, che il titolare dovrà adottare per evitare ogni pericolo d'incendio.

Le fucine dei fabbri ferrai, maniscalchi, fonditori e simili devono essere costruite a volta e munite di cappa, che deve essere costruita esclusivamente in muratura o in ferro. I forni di panetteria, pasticceria o per qualsiasi altro esercizio o uso, devono essere difesi con una seconda volta in cotto, ovvero con terrapieno di argilla di conveniente spessore, con superiore suolo in mattoni.

La non osservanza delle prescrizioni, stabilite al momento del rilascio dell'autorizzazione, provocherà la revoca di essa.

**Art. 57.**  
**Uso di fiamma libera**

È assolutamente vietato:

- a) l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti
- b) riscaldare la cera naturale e artificiale, specialmente se in miscela con acqua ragia, sopra fiamma libera o focolare; tale riscaldamento dovrà essere fatto a bagnomaria con acqua calda;
- c) fornire di alcool, petroli e benzine le lampade e i fornelli, mentre sono accesi o in vicinanze di fiamme libere.

**Art. 58.**  
**Accensioni di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali**

Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili, fare spari in qualsiasi modo e con qualsiasi arma.

È altresì vietato l'utilizzo di bombolette spray contenenti schiumogeni ed il lancio di oggetti che possano insudiciare persone o cose. Anche nel caso di autorizzazione da parte degli Uffici di P.S. deve essere sempre richiesta l'autorizzazione al comune che detterà le norme atte a prevenire incendi o altri incidenti.

**Art. 59.**  
**Potatura e sfoltitura di alberi e fronde**

Salvo quanto disposto dal codice della Strada, è fatto obbligo a tutti i proprietari, locatari, usufruttuari o conduttori a qualunque titolo di fondi laterali alle strade pubbliche, di provvedere periodicamente alla potatura e sfoltitura di rami e fronde delle piante, che si protendono oltre il ciglio stradale, con esclusione delle conifere e degli ippocastani.

**Art. 60.**  
**Animali pericolosi- cani**

Tutti gli animali che costituiscano pericolo per l'incolumità dei cittadini non potranno essere introdotti in città se non trasportati su idonei veicoli e con ogni precauzione atta ad impedirne la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone e seguendo l'itinerario più breve per raggiungere i luoghi di destinazione.

I cani, di qualunque razza o taglia, non possono circolare o essere introdotti in luoghi aperti al pubblico senza essere muniti di guinzaglio e del prescritto tatuaggio di identificazione.

I cani di alta taglia in genere, specie i bulldog, i danesi, i lupi ed altri di razza mastina devono, inoltre, essere dotati di museruola. I cani circolanti senza museruola o senza

collare, come sopra è descritto, che non siano convenientemente custoditi saranno affidati alle apposite strutture di accoglienza. Sono a carico dell'eventuale proprietario reclamante tutte le spese del mantenimento, oltre il pagamento della sanzione pecuniaria.

Gli animali feroci come tigri, leoni, ecc.. dovranno essere trasportati in solide gabbie chiuse da ogni lato, in modo da evitare che possano offendere i passanti anche soltanto con le zampe e gli artigli. Tali precauzioni sono necessarie anche se si tratta di animali addomesticati.

#### **Art. 61.**

#### **Scalpellamento di vie o piazze**

Gli scalpellini, quando lavorano nello spazio pubblico, devono provvedere al collocamento di reti metalliche o di altro riparo atto ad impedire che le schegge offendano i passanti.

Le stelle cautele devono usarsi per i laboratori di taglia pietre, marmisti, maniscalchi e simili, se aperti verso luoghi di passaggio.

#### **Art. 62.**

#### **Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda degli edifici**

I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.

È fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti e dai canali di gronda su suolo pubblico.

L'amministrazione può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari all'Ufficio tecnico comunale.

In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti con rivalsa delle spese.

#### **Art.63**

#### **Manutenzione di aree di pubblico transito**

Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale, deve comunque segnalare il guasto all'autorità comunale.

Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.

#### **Art. 64.**

#### **Segnalazione e riparazione di opere in costruzione**

Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova, la ristrutturazione e la demolizione di edifici o simili, dovranno osservarsi le prescrizioni impartite con la concessione edilizia rilasciata. Queste dovranno osservarsi sino all'ultimazione dell'opera e durante la notte si terrà accesa apposita segnaletica luminosa a giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale.

I ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere costruiti solidamente ed a doppia impalcatura; il ponte di lavoro sarà cinto in modo da impedire che possa cadere materiale qualsiasi.

Dovranno inoltre essere osservate le particolari prescrizioni impartite dall'Ispettorato del lavoro e dal Codice della Strada.

#### **Art. 65.**

#### **Materiale di demolizione**

È proibito gettare in basso sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio sia dall'interno delle fabbriche, i materiali di demolizione o altro.

#### **Art. 66.**

#### **Ripari ai pozzi, cisterne e simili**

I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadano persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.

#### **Art. 67.**

#### **Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi**

I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le località private di libero accesso al pubblico, nessuna eccettuata, dovranno essere, nelle ore notturne, convenientemente illuminati. Ove non siano illuminati, dovranno essere chiusi al calare del sole.

Quando nella proprietà vi siano più accessi, all'accendersi della lampada d'illuminazione pubblica, dovrà provvedersi a che rimanga aperto un solo accesso e che sia illuminato fino all'alba.

## **CAPO VII**

### **DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI**

#### **Art. 68.**

##### **Orari degli esercizi**

I titolari di attività commerciali e di esercizi pubblici devono rispettare gli orari previsti dalle vigenti disposizioni

#### **Art. 69.**

##### **Pesatura delle merci – disciplina degli involucri**

Tutte le merci dovranno essere pesate al netto, usando bilance e misure sempre pulite e collocate in luogo ben esposto alla luce ed alla vista del compratore.

Per gli involucri degli alimenti posti in commercio debbono osservarsi le norme igieniche per gli imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti ai sensi delle vigenti norme.

#### **Art. 70.**

##### **Vendita e scorta delle merci**

In nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci e delle derrate anche se richiesti in misura minima.

#### **Art. 71.**

##### **Vendita del pane**

Il pane posto in vendita deve essere custodito in appositi recipienti, difesi dalle mosche e situati in modo da vietarne la manipolazione e la scelta da parte degli acquirenti.

Per il pane posto in vendita dovranno indicarsi qualità e prezzo in modo ben visibile nell'esercizio.

#### **Art. 72.**

##### **Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi. Surrogati**

Gli esercenti, che vendono merce di qualsiasi genere, confezionata in pacchi o in contenitori chiusi, hanno l'obbligo di indicarne in modo ben visibile, sopra ogni pacco e contenitore, il peso o misura della merce che esso contiene, la qualità, il nome commerciale e il prezzo.

#### **Art. 73.**

##### **Tabella per la vendita del combustibile.**

I commercianti di combustibile dovranno tenere esposta nei propri negozi, in modo ben visibile, oltre ai cartellini indicanti il prezzo di vendita al minuto in ogni tipo di combustibile anche una tabella con l'indicazione di tutte le varietà di combustibile messe in vendita.

**Art.74.**

**Requisiti dei locali di vendita**

Il commercio di prodotti alimentari in negozio deve essere esercitato nei locali riconosciuti igienicamente idonei.

**Art. 75.**

**Apertura o trasferimenti di esercizi commerciali**

L'apertura e il trasferimento di esercizi commerciali sono disciplinati dalle norme contenute nel decreto legislativo del 31 marzo 1998, n.114.

**CAPO VIII**

**DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

**Art. 76.**

**Esercizio del commercio su aree pubbliche**

L'esercizio del commercio su aree pubbliche è consentito nelle località e nei giorni stabiliti dalle autorità comunali.

**Art. 77.**

**Preavviso di cessazione di servizio**

Il titolare di qualsiasi autorizzazione comunale che intende cessare la sua attività dovrà darne partecipazione all'autorità comunale.

**Art. 78.**

**Trasporto delle merci destinate ai luoghi di vendita**

I venditori in forma itinerante nel trasportare la merce o nell'attraversare o percorrere vie e piazze o spazi pubblici in cui è vietata la vendita, dovranno tenere le merci coperte e non esercitare la vendita.

**Art. 79.**

**Vendita e somministrazione di generi alimentari su aree pubbliche**

La vendita e la somministrazione di generi commestibili e prodotti dolciari e delle bevande (gelati compresi) è soggetta oltre all'autorizzazione comunale, alla vigilanza del competente servizio d'igiene pubblica.

## **CAPO IX DISPOSIZIONE PER MESTIERI GIROVAGHI**

### **Art. 80.**

#### **Esercizio di mestieri girovagli**

Non si possono esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri girovagli nel territorio del Comune, anche se l'interessato sia già munito del certificato di iscrizione nel registro per i mestieri girovagli, se prima non sia stata rilasciata la prescritta licenza dall'Autorità comunale.

È vietato l'esercizio di mestieri girovagli fuori dai luoghi appositamente destinati o individualmente assegnati. A chiunque eserciti mestieri girovagli nei luoghi autorizzati è vietato di importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e di richiamare l'attenzione con grida e schiamazzi.

### **Art. 81.**

#### **Esercizio di guide pubbliche**

L'esercizio del mestiere di guida è subordinato ad autorizzazione da rilasciare dal comune. Le guide, se richiedono di sostare nel suolo pubblico, in prossimità di musei o edifici monumentali, debbono richiedere l'autorizzazione comunale. Sull'autorizzazione loro rilasciata verranno indicati quali sono i musei, i monumenti, le gallerie che le guide sono autorizzate ad illustrare.

Le guide pubbliche autorizzate nell'esercizio delle loro mansioni, dovranno portare un bracciale con l'indicazione "GUIDA AUTORIZZATA".

## **CAPO X MANIFESTAZIONI CON CORTEI**

### **Art. 82.**

#### **Cortei funebri**

I cortei funebri, muovendo dall'obitorio ospedaliero o dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

**Art. 83.**  
**Processioni – Manifestazioni**

Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia municipale e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune.

**CAPO XI**  
**SANZIONI**

**Art. 84.**  
**Accertamento delle violazioni e sanzioni**

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Quando le violazioni non costituiscono reato e se non specificato di seguito, esse saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di L. 50.000 ad un massimo di L. 500.000.

Le violazioni agli articoli del presente regolamento di seguito indicati:

- CAPO III°: Artt. 5, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21;
- CAPO IV°: Artt. 30, 36, 39;
- CAPO VI°: Artt. 50, 51

Saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di L. 100.000 ad un massimo di L.1.000.000.

Ai sensi dell'art. 16 della L. 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni al presente regolamento è ammesso il pagamento in misura ridotta, all'atto della contestazione, da parte del trasgressore o di altro obbligato, nelle mani dell'agente accertatore, limitatamente a quelle violazioni per le quali l'Amministrazione comunale ha ammesso tale forma di pagamento e ne ha fissata la misura.

Nel caso di mancato pagamento immediato per rinuncia del trasgressore ovvero perché non ammesso, si applicheranno le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi dell'art. 18 della L. 24 novembre 1981, n. 689, avverso i verbali di contestazione per violazione a norme del presente regolamento, è ammessa opposizione entro 30 giorni dalla data di contestazione o notifica del verbale, tramite ricorso al Responsabile di Servizio apicale dell'Area di appartenenza dei verbalizzanti, attuabile presentando scritti difensivi e/o chiedendo di essere sentiti.

**Art. 85.**  
**Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio**

Oltre al pagamento della sanzione prevista, la competente Autorità comunale può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'Art. 54 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni, l'esecuzione di Ufficio a spese degli interessati.

**Art. 86.**  
**Sequestro e custodia di cose**

I funzionari e gli agenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempreché le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24-11-1981, n. 689 e del D.P.R. 22-7-1982, n. 571 e relative successive modifiche ed integrazioni.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario.

Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

**Art. 87.**  
**Sospensione delle licenze**

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:

- a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;
- c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione si potrà protrarre fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa viene inflitta e comunque per un periodo massimo di giorni trenta.

**CAPO XII**  
**DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

**ART. 88.**  
**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua seconda pubblicazione ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.